

**PS7927 - FUTURE SHOW-MANCATA CONSEGNA**

*Provvedimento n. 23725*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'articolo 7, comma 3, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS7927 del 12 marzo 2012, effettuata nei confronti del Sig. Loris Costa, in qualità di titolare dell'impresa individuale Future Show di Loris Costa, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, volta ad accertare possibili violazioni degli artt. 20, 21, comma 1, lettera *b*), 23, lettera *e*), 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo e nella quale veniva fissato al 9 agosto 2012 (centocinquanta giorni dalla data di protocollo della medesima comunicazione) il termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la comunicazione adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, con la quale il professionista veniva informato che la data di conclusione della fase istruttoria era stata fissata al 20 giugno 2012, è stata trasmessa al Sig. Loris Costa tramite raccomandata a.r. in data 4 giugno 2012 ma non è stata dallo stesso ritirata e che, pertanto, si è proceduto a sostituire tale comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino dell'Autorità n. 24 del 2 luglio 2012, con il quale si indicava che il termine della fase istruttoria era stato posticipato al 12 luglio 2012;

CONSIDERATO che, successivamente alla eventuale presentazione di memorie conclusive da parte del professionista, dovrà essere chiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale potrà esprimersi nei successivi trenta giorni e, pertanto, anche oltre la data del 9 agosto 2012, termine di conclusione del procedimento indicato nella comunicazione di avvio dello stesso;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del Regolamento, prorogare di cinquanta giorni il termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 28 settembre 2012 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*